

Bruxelles, 10 luglio 2026  
(OR. en)

11772/26

SOC 490  
ANTIDISCRIM 73  
FREMP 243  
TRANS 497  
SPORT 38  
CULT 94  
DELECT 110

#### NOTA DI TRASMISSIONE

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine:       | Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Data:          | 1° luglio 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Destinatario:  | Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| n. doc. Comm.: | C(2026) 4534 final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oggetto:       | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 1.7.2026<br>che integra la direttiva (UE) 2024/2841 per quanto riguarda la definizione del codice QR sulla versione fisica della carta europea della disabilità, la definizione del codice QR e delle specifiche tecniche comuni che garantiscono la sicurezza della versione fisica del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, nonché le questioni relative all'interoperabilità |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 4534 final.

All.: C(2026) 4534 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 1.7.2026  
C(2026) 4534 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 1.7.2026**

**che integra la direttiva (UE) 2024/2841 per quanto riguarda la definizione del codice QR sulla versione fisica della carta europea della disabilità, la definizione del codice QR e delle specifiche tecniche comuni che garantiscono la sicurezza della versione fisica del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, nonché le questioni relative all'interoperabilità**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## **RELAZIONE**

### **1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO**

La direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> ha istituito la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, compreso un formato uniforme e accessibile comune per tale carta e tale contrassegno, come indicato negli allegati I e II della direttiva. L'obiettivo è agevolare la libera circolazione delle persone con disabilità garantendo che i titolari di tale carta e tale contrassegno in viaggio o in visita per un soggiorno di breve durata in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono abbiano parità di accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale per quanto riguarda servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, e a condizioni e strutture di parcheggio offerti o riservati alle persone con disabilità in tale Stato membro. Le carte e i contrassegni rilasciati da uno Stato membro sono riconosciuti in tutti gli Stati membri.

Sebbene la direttiva (UE) 2024/2841 stabilisca i formati comuni per la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, sono necessarie ulteriori azioni per prevenire e combattere le frodi e creare la sicurezza e l'interoperabilità di tali carte e contrassegni. La valutazione d'impatto (SWD(2023) 291 final) che accompagna la proposta di direttiva ha fatto riferimento alle frodi e alle falsificazioni come ad alcuni dei problemi che ostacolano l'attuazione del contrassegno di parcheggio dell'UE per disabili introdotto dalla raccomandazione 98/376/CE del Consiglio<sup>2</sup> (modificata dalla raccomandazione 2008/205/CE del Consiglio<sup>3</sup>), che ha preceduto il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. È pertanto necessario stabilire specifiche tecniche e caratteristiche adeguate per la sicurezza della versione fisica del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, che tengano conto delle specificità di tale contrassegno. Sono poi necessarie ulteriori specifiche per definire i codici QR da inserire nelle versioni fisiche sia delle carte che dei contrassegni, come stabilito dalla direttiva. Al fine di garantire l'interoperabilità e la sicurezza delle carte e dei contrassegni, nonché di prevenire e combattere le frodi, è necessario introdurre misure supplementari relative al processo di verifica della loro validità e autenticità. Tale processo di verifica comporta il trattamento di dati personali e richiede pertanto anche l'adozione di garanzie adeguate per la sicurezza di tali dati, conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>.

A tal fine, e in virtù del conferimento di poteri di cui all'articolo 7, paragrafo 7, e all'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/2841, il presente regolamento delegato definisce i codici QR delle versioni fisiche della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e stabilisce le caratteristiche digitali e le specifiche tecniche comuni atte a garantire la sicurezza della versione fisica del contrassegno europeo di

---

<sup>1</sup> GU L, 2024/2841, 14.11.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/2841/oj>.

<sup>2</sup> Raccomandazione del Consiglio del 4 giugno 1998 su un contrassegno di parcheggio per disabili (98/376/CE) (GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25).

<sup>3</sup> Raccomandazione del Consiglio del 3 marzo 2008 che adegua la raccomandazione 98/376/CE su un contrassegno di parcheggio per disabili a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 43).

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

parcheggio per le persone con disabilità. Vengono inoltre stabilite, sia per tale carta che per tale contrassegno, le questioni relative all'interoperabilità e le misure di sicurezza per i dati personali. Tra queste figurano misure riguardanti la verifica delle versioni fisiche che consentono di identificare a livello transfrontaliero le carte e i contrassegni non validi, nonché la protezione dei dati personali in tale processo.

L'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/2841 prevede ulteriori conferimenti di poteri da parte del Parlamento europeo e del Consiglio per l'adozione di atti di esecuzione, a cui verrà dato seguito in una fase successiva. Tali conferimenti di poteri comprendono la definizione di versioni digitali accessibili per la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, la definizione di specifiche tecniche comuni e la garanzia dell'interoperabilità. È essenziale che le misure adottate nel presente regolamento delegato non pregiudichino il contenuto dei futuri atti di esecuzione a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/2841, né creino ostacoli all'uso delle versioni digitali di detta carta e di detto contrassegno una volta introdotti.

## **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

Durante i lavori preparatori del presente regolamento delegato la Commissione ha svolto adeguate consultazioni, anche con persone con disabilità e con le organizzazioni che le rappresentano, e a livello di esperti con i rappresentanti degli Stati membri, conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/2841.

Nel corso del 2025 e del 2026 la Commissione ha organizzato sei riunioni del gruppo di esperti sulla carta europea della disabilità e sul contrassegno europeo di parcheggio e due incontri con persone con disabilità e con le organizzazioni che le rappresentano. Tali riunioni hanno consentito di discutere di possibili caratteristiche antifrode e di sicurezza da aggiungere alla carta europea della disabilità e al contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, nonché di accordi di interoperabilità. Ai partecipanti è stata data la possibilità di fornire un riscontro, sia durante le riunioni che successivamente per iscritto. Inoltre, conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 (in appresso "accordo interistituzionale")<sup>5</sup>, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno ricevuto tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno avuto sistematicamente accesso, in qualità di osservatori, alle riunioni del gruppo di esperti della Commissione.

Il progetto di regolamento delegato è stato pubblicato sul portale "Legiferare meglio" per un periodo di due settimane, tra il 15 aprile e il 30 aprile 2026, per la presentazione di osservazioni. Hanno fornito un riscontro, in totale, 53 portatori di interessi. Il progetto di regolamento delegato è stato inoltre presentato agli esperti degli Stati membri e discusso alle riunioni del gruppo di esperti degli Stati membri del 15 dicembre 2025, del 14 gennaio 2026 e del 21 aprile 2026.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

Il presente regolamento delegato è adottato sulla base dei poteri conferiti alla Commissione dall'articolo 7, paragrafo 7, e dall'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/2841 e alle condizioni di cui all'articolo 14 della direttiva.

---

<sup>5</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree\\_interinst/2016/512/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_interinst/2016/512/oj).

Conformemente al punto 31 dell'accordo interistituzionale, il presente regolamento delegato raggruppa in un unico atto due poteri correlati conferiti dalla direttiva (UE) 2024/2841. L'articolo 7, paragrafo 7, della direttiva riguarda la carta europea della disabilità, mentre l'articolo 8, paragrafo 7, riguarda il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Tali articoli conferiscono alla Commissione europea il potere di definire i codici QR e, se del caso, altre caratteristiche digitali all'avanguardia che utilizzano mezzi elettronici per la versione fisica sia della carta che del contrassegno, le misure di sicurezza appropriate per i dati personali in conformità del regolamento (UE) 2016/679, e questioni relative all'interoperabilità, come le applicazioni comuni dell'Unione per la lettura dei dati contenuti nelle caratteristiche digitali nella versione fisica della carta e del contrassegno che utilizzano mezzi elettronici per scongiurare e combattere le frodi. L'unica differenza tra i due conferimenti di poteri riguarda la sicurezza delle versioni fisiche della carta e del contrassegno, in quanto alla Commissione, a tal fine, è conferito il potere di stabilire le caratteristiche digitali per la carta europea della disabilità e specifiche tecniche comuni per il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento.

Gli articoli 2 e 3, in combinato disposto con gli allegati I e II, definiscono le specifiche per i codici QR sulle versioni fisiche della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

L'articolo 4 stabilisce le specifiche tecniche comuni obbligatorie per la sicurezza della versione fisica del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

L'articolo 5 stabilisce ulteriori specifiche tecniche per una maggiore sicurezza della versione fisica del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, che gli Stati membri possono scegliere di attuare.

L'articolo 6, in combinato disposto con gli allegati I, II, III e IV, disciplina le questioni relative all'interoperabilità per quanto riguarda le caratteristiche digitali delle versioni fisiche della carta e del contrassegno, per consentirne uno scorrevole uso transfrontaliero e per permettere la verifica della loro autenticità e validità.

L'articolo 7 stabilisce misure di sicurezza per la protezione dei dati personali contenuti nelle caratteristiche digitali delle versioni fisiche della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 1.7.2026

**che integra la direttiva (UE) 2024/2841 per quanto riguarda la definizione del codice QR sulla versione fisica della carta europea della disabilità, la definizione del codice QR e delle specifiche tecniche comuni che garantiscono la sicurezza della versione fisica del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, nonché le questioni relative all'interoperabilità**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 7, e l'articolo 8, paragrafo 7, considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2024/2841 stabilisce le norme che disciplinano il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e i modelli comuni per tale carta e tale contrassegno. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/2841, le carte europee della disabilità e i contrassegni europei di parcheggio per le persone con disabilità rilasciati dagli Stati membri devono essere reciprocamente riconosciuti in tutti gli Stati membri.
- (2) I conferimenti di poteri di cui all'articolo 7, paragrafo 7, e all'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/2841 hanno la stessa finalità, vale a dire prevenire e combattere le frodi, garantire la sicurezza delle versioni fisiche della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, anche attraverso misure di sicurezza appropriate per i dati personali in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>, nonché garantire l'interoperabilità. Poiché l'oggetto e gli obiettivi dei conferimenti di poteri in larga misura coincidono, è opportuno stabilire norme che integrino la direttiva (UE) 2024/2841 per quanto riguarda tali materie in un unico atto delegato.
- (3) La direttiva (UE) 2024/2841 prevede che le versioni fisiche della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità contengano un codice QR quale caratteristica digitale all'avanguardia che utilizza mezzi elettronici per scongiurare e combattere le frodi. In quanto tali, i codici QR sono una caratteristica digitale obbligatoria da stampare su ogni carta e contrassegno fisici.

<sup>1</sup> GU L, 2024/2841, 14.11.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/2841/oj>.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

Per garantire un approccio uniforme nella creazione e nell'uso dei codici QR da parte degli Stati membri, la Commissione dovrebbe adottare specifiche tecniche per la loro definizione, compreso il loro contenuto.

- (4) Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità sostituirà tutti gli attuali contrassegni di parcheggio per i disabili rilasciati conformemente alla raccomandazione 98/376/CE del Consiglio<sup>3</sup>. Tale raccomandazione non è stata aggiornata in modo da tenere conto degli sviluppi tecnologici e della digitalizzazione e gli Stati membri hanno riscontrato problemi di frode e falsificazione. È pertanto necessario stabilire le caratteristiche che garantiscano la sicurezza della versione fisica del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e che tengano conto delle sue specificità, come il fatto che solitamente si trova dietro il parabrezza del veicolo.
- (5) Dovrebbero essere stabilite specifiche tecniche comuni obbligatorie per garantire la sicurezza della versione fisica del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Stampare la carta su un materiale appropriato, come il polycarbonato, utilizzando un elemento diffrattivo otticamente variabile dell'immagine, proteggerebbe efficacemente da falsificazioni e da contraffazioni. I motivi antiscansione aumenterebbero ulteriormente la sicurezza rendendo individuabile la duplicazione della carta, poiché dovrebbero contenere un testo o un motivo nascosto che apparirebbe quando la carta viene fotocopiata o scansata. Tali caratteristiche devono essere applicate senza pregiudicare il formato della versione fisica del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2024/2841, compreso l'aspetto visivo del contrassegno.
- (6) Oltre al codice QR e ad altre specifiche tecniche obbligatorie stabilite dal presente regolamento gli Stati membri, al fine di rafforzare la sicurezza del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, dovrebbero avere la possibilità di integrare nella sua versione fisica caratteristiche di sicurezza digitali o fisiche facoltative, basate sulle specifiche tecniche comuni stabilite nel presente regolamento. Qualora le caratteristiche digitali facoltative contengano un numero di dati personali superiore a quello previsto nelle versioni fisiche dei contrassegni, conformemente all'allegato II, punto 3, lettera b), della direttiva (UE) 2024/2841 l'accesso a tali dati deve essere limitato alle autorità pubbliche degli Stati membri di rilascio e ai soli utenti autorizzati. Per mantenere un quadro armonizzato per le caratteristiche di sicurezza in tutti gli Stati membri, l'elenco delle caratteristiche facoltative dovrebbe essere esaustivo. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che l'integrazione di una o più caratteristiche di sicurezza digitali o fisiche facoltative non pregiudichi il riconoscimento di contrassegni validi di altri Stati membri né comprometta l'interoperabilità e la funzionalità delle specifiche tecniche obbligatorie.
- (7) La versione fisica del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità può contenere un chip di identificazione a radiofrequenza (*radio-frequency identification chip* - RFID) come caratteristica di sicurezza digitale facoltativa. L'RFID si avvale di onde elettromagnetiche o dell'accoppiamento di un campo reattivo nella porzione di radiofrequenza dello spettro per comunicare a partire da o verso un'etichetta mediante una varietà di sistemi di modulazione e codifica allo scopo di leggere, in modo univoco, l'identità di un'etichetta di radiofrequenza o altri dati in essa

---

<sup>3</sup> Raccomandazione 98/376/CE del Consiglio, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili (GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/1998/376/oj>).

registrati<sup>4</sup>. I chip RFID possono rafforzare la protezione contro la falsificazione e la manomissione stoccando o trasmettendo in modo sicuro i dati relativi al contrassegno. La versione fisica del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità può contenere anche inchiostro otticamente variabile o inchiostro cangiante. Tali inchiostri offrono una protezione adeguata contro la copiatura e la manomissione del contrassegno senza necessità di personalizzazione. Per garantire che i dati del contrassegno siano adeguatamente protetti contro tentativi di contraffazione e falsificazione, il testo dei campi di dati può essere integrato nel materiale di base del contrassegno utilizzando la tecnica di incisione laser. Le caratteristiche di sicurezza fisiche, siano esse obbligatorie o facoltative ai sensi del presente regolamento, che non sono visibili o che diventano visibili a seguito di determinate manipolazioni, non confliggono con il formato del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2024/2841.

- (8) I progressi tecnologici, i sistemi di verifica dei parcheggi e i rischi per la sicurezza sono in continua evoluzione. I livelli tecnologici sono in costante avanzamento e l'uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità evolve, sulla base sia dei riscontri degli utenti che del progresso tecnologico, così come evolvono le tecniche di frode e falsificazione, portando a un continuo mutamento delle sfide in materia di sicurezza. Pertanto, le nuove soluzioni tecnologiche, comprese quelle relative alla verifica dei parcheggi, come pure le esigenze di sicurezza e di prevenzione antifrode potrebbero richiedere modifiche nell'architettura di sicurezza e antifrode delle carte e dei contrassegni, anche attraverso l'aggiornamento della categorizzazione delle caratteristiche digitali come obbligatorie o facoltative. A seconda degli sviluppi tecnologici, potrebbe rendersi necessario l'aggiornamento del presente regolamento.
- (9) Per garantire che le versioni fisiche della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità possano essere utilizzate senza soluzione di continuità in tutti gli Stati membri, è necessario garantire l'interoperabilità delle caratteristiche digitali delle carte e dei contrassegni fisici, in particolare i codici QR. L'interoperabilità dovrebbe consentire la verifica dell'autenticità e della validità delle versioni fisiche delle carte e dei contrassegni da parte dei verificatori - vale a dire da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata di controllare la validità e l'autenticità delle versioni fisiche delle carte e dei contrassegni, ad esempio mediante un'applicazione di verifica. A tal fine è necessario stabilire disposizioni sulle questioni relative all'interoperabilità in modo da consentire che le verifiche transfrontaliere delle versioni fisiche delle carte e dei contrassegni siano effettuate in modo coerente e affidabile.
- (10) Al fine di garantire l'integrità e l'origine dei dati contenuti nei codici QR nelle versioni fisiche della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, tali dati dovrebbero essere sigillati con un sigillo elettronico qualificato quale definito all'articolo 3, punto 27), del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>. Il codice QR conferma

---

<sup>4</sup> Raccomandazione della Commissione del 12 maggio 2009 sull'applicazione dei principi di protezione della vita privata e dei dati personali nelle applicazioni basate sull'identificazione a radiofrequenza (notificata con il numero C(2009) 3200) (GU L 122 del 16.5.2009).

<sup>5</sup> Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj>).



l'autenticità e la validità della carta o del contrassegno fisici quando viene controllato rispetto ai parametri di verifica, e non dovrebbe di per sé attestare la condizione di disabilità o il diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità.

- (11) Al fine di agevolare l'interoperabilità e l'istituzione di un sistema affidabile e sicuro di verifica delle versioni fisiche della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in tutta l'Unione, è opportuno istituire meccanismi di notifica e pubblicazione delle informazioni. A tale riguardo, e al fine di poter verificare che le versioni fisiche della carta e del contrassegno siano rilasciate da un'autorità o da un organismo competente, gli Stati membri dovrebbero fornire le informazioni necessarie per il processo di verifica, in particolare le informazioni richieste per verificare il sigillo elettronico qualificato. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a notificare alla Commissione le autorità o gli organismi competenti responsabili del rilascio delle versioni fisiche della carta e del contrassegno ("emittenti"), nonché le relative informazioni amministrative e tecniche pertinenti. Le informazioni da notificare alla Commissione dovrebbero essere limitate a quanto necessario per istituire meccanismi di verifica interoperabile della validità e dell'autenticità delle versioni fisiche della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. La Commissione dovrebbe garantire l'accesso del pubblico a tali informazioni.
- (12) Inoltre, in caso di revoca della carta o del contrassegno, le informazioni sulla revoca dovrebbero essere immediatamente rese disponibili per consentire ai verificatori di controllare la validità della carta o del contrassegno. A tal fine, gli emittenti dovrebbero tenere aggiornati e pubblicare tempestivamente elenchi contenenti informazioni sullo stato della revoca di ogni carta e contrassegno oggetto di tale procedimento prima della loro data di scadenza ("elenchi delle revoche"). Tale pubblicazione dovrebbe rispettare la vita privata e proteggere i dati personali dei titolari della carta o del contrassegno. Gli elenchi delle revoche non dovrebbero inoltre contenere altri dati personali oltre agli identificatori di revoca unici, e dovrebbero essere pubblicati presso uno specifico identificatore uniforme di risorsa (*Uniform Resource Identifier* - URI) conformemente alle specifiche tecniche per garantire una verifica interoperabile.
- (13) Per leggere il codice QR e verificare l'autenticità e la validità delle versioni fisiche della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, possono essere utilizzate applicazioni di verifica ad hoc a livello nazionale. La Commissione può sostenere tale processo fornendo un campione di codice sorgente comune ai fini della lettura dei dati contenuti nei codici QR e dell'esecuzione delle fasi principali del processo di verifica, che può fungere da base per le applicazioni di verifica negli Stati membri. Tutte le applicazioni di verifica dovrebbero applicare la stessa logica di verifica della catena di fiducia rispetto alla stessa infrastruttura di fiducia, consentendo in tal modo la lettura dei dati codificati nelle carte e nei contrassegni da parte dello Stato membro di rilascio. L'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup> stabilisce inoltre i requisiti di accessibilità che gli Stati membri devono se del caso rispettare.
- (14) Consapevole della natura dinamica dei progressi tecnologici e dell'evoluzione delle minacce relative alla cibersicurezza, l'Unione si impegna a garantire che i meccanismi crittografici utilizzati nell'ambito del suo quadro normativo rimangano efficaci e

---

<sup>6</sup> Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj>).

sicuri. Alla luce di tale impegno, è importante adottare norme crittografiche approvate dal Gruppo europeo per la certificazione della cbersicurezza e diffuse attraverso l'Agenzia dell'Unione europea per la cbersicurezza (ENISA).

- (15) Al trattamento dei dati personali effettuato a norma del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679. La verifica dei codici QR sulle versioni fisiche della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità comporta il trattamento di dati personali. È pertanto opportuno, se del caso, stabilire adeguate garanzie per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nei codici QR in conformità del regolamento (UE) 2016/679. La protezione dei dati personali contenuti nei codici QR dovrebbe essere garantita anche dalle misure generali di sicurezza di cui al presente regolamento. I dati personali contenuti nei codici QR dovrebbero inoltre essere limitati a quanto strettamente necessario ai fini del presente regolamento. Dovrebbe essere altresì vietata la conservazione dei dati dopo la fine della verifica. È inoltre necessario garantire un'adeguata sicurezza degli elenchi delle revoche.
- (16) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/2841, ai fini dell'elaborazione del presente regolamento la Commissione ha consultato le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano, nonché gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>7</sup>.
- (17) La carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità costituiscono un servizio pubblico digitale transeuropeo ai sensi del regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>8</sup>. È stata effettuata di conseguenza una valutazione dell'interoperabilità e la relazione risultante deve essere pubblicata sul portale "Europa interoperabile" di cui all'articolo 8 dello stesso regolamento.
- (18) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>9</sup>, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 12 maggio 2026,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

#### **Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente regolamento stabilisce norme che integrano la direttiva (UE) 2024/2841 per quanto riguarda:

---

<sup>7</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree\\_interinstit/2016/512/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj).

<sup>8</sup> Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (regolamento su un'Europa interoperabile) (GU L, 2024/903, 22.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj>).

<sup>9</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

- (a) la definizione dei codici QR per le versioni fisiche della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, comprese le misure di sicurezza appropriate per i dati personali;
- (b) la definizione di specifiche tecniche comuni obbligatorie e facoltative per garantire la sicurezza della versione fisica del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità;
- (c) la definizione dei requisiti di interoperabilità necessari per garantire che i codici QR sulle versioni fisiche della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità rilasciati in uno Stato membro possano essere letti e verificati in modo affidabile in un altro Stato membro.

## *Articolo 2*

### **Codice QR sulla versione fisica della carta europea della disabilità**

Le specifiche del codice QR che deve figurare sulla versione fisica della carta europea della disabilità sono indicate nell'allegato I.

## *Articolo 3*

### **Codice QR sulla versione fisica del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità**

Le specifiche del codice QR che deve figurare sulla versione fisica del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità sono indicate nell'allegato II.

## *Articolo 4*

### **Specifiche tecniche comuni obbligatorie del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità**

1. Le versioni fisiche del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità sono conformi alle seguenti specifiche tecniche comuni:
  - (a) sono costituite da un materiale che protegga dalla delaminazione e che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2024/2841 e le altre specifiche tecniche comuni obbligatorie di cui al presente articolo;
  - (b) contengono un elemento diffrattivo otticamente variabile dell'immagine come elemento di struttura a strati, che diventa visibile quando il contrassegno è osservato da una certa angolazione;
  - (c) sono realizzati con un motivo antiscansione che diventa visibile quando un contrassegno è fotocopiato o scansionato.
2. L'elemento diffrattivo otticamente variabile dell'immagine di cui al paragrafo 1, lettera b), figura sul recto della versione fisica del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, sopra uno o più dei campi di dati situati sulla parte sinistra. Misura circa 20 mm di altezza e 20 mm di larghezza. L'immagine che figura sull'elemento ottico è costituita da una cartina geografica stilizzata dello Stato membro di rilascio o dal codice distintivo dello Stato membro di rilascio circondato dal cerchio di 12 stelle che simboleggia l'Unione.
3. Il motivo antiscansione di cui al paragrafo 1, lettera c), è collocato sul recto della versione fisica del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità

al di sopra dei campi di dati situati sulla parte sinistra e/o sulla parte destra al di fuori del codice QR e della sua zona chiara. Esso contiene un testo o un motivo nascosto, che appare quando il contrassegno è fotocopiato o scansionato. Nel caso in cui il motivo antiscansione contenga un testo nascosto, tale testo è costituito dai termini "COPY" ("COPIA") oppure "VOID" ("NON VALIDO"), e da una traduzione di tali termini in una o più lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio. Nel caso in cui il motivo antiscansione contenga un motivo nascosto, tale motivo è costituito da linee orizzontali o verticali.

#### Articolo 5

### **Specifiche tecniche e caratteristiche facoltative per la sicurezza del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità**

1. Oltre alle specifiche tecniche comuni obbligatorie di cui all'articolo 4, gli Stati membri possono applicare solo le specifiche tecniche e caratteristiche facoltative stabilite nel presente articolo.
2. Le versioni fisiche del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità possono contenere un chip di identificazione a radiofrequenza (*radio-frequency identification chip* - RFID). Il chip RFID serve a scongiurare e a combattere le frodi grazie a mezzi elettronici e funge da strumento supplementare a livello nazionale per la verifica dell'autenticità e/o della validità di una versione fisica del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Il chip RFID non influisce sul funzionamento del codice QR sul contrassegno.
3. Il chip RFID di cui al paragrafo 2 è conforme alle seguenti specifiche:
  - (a) è passivo;
  - (b) è fisicamente integrato nel corpo del contrassegno, sulla parte destra del recto;
  - (c) è collegato logicamente al record del codice QR e contiene lo stesso identificatore di revoca (RID) codificato nel codice QR;
  - (d) la caratteristica RFID supporta la lettura a circa 1 metro o più ove richiesto per usi operativi, ma non è progettata per una lettura affidabile oltre i 5 metri in condizioni di test di riferimento;
  - (e) dopo l'emissione del contrassegno, l'autorità emittente impedisce o controlla in altro modo l'accesso in scrittura al chip RFID o alla relativa area dati;
  - (f) è progettato e configurato in modo da ridurre al minimo il rischio di clonazione, sostituzione, modifica non autorizzata e riscrittura non autorizzata;
  - (g) è conforme ai requisiti della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>10</sup>;
  - (h) oltre al RID di cui alla lettera c), può stoccare solo uno o più dei seguenti elementi:
    - i) i dati codificati nel codice QR sulla versione fisica del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità;

<sup>10</sup> Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj>).

- ii) il numero o i numeri di targa dei veicoli;
  - iii) i dati crittografici di verifica.
4. Il recto delle versioni fisiche del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità può contenere una o più delle seguenti caratteristiche:
- (a) il simbolo della sedia a rotelle sulla parte sinistra o, sulla parte destra, la dicitura "European Parking Card for persons with disabilities" ("Contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità") in inglese e in una o più lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio, a stampa con inchiostro otticamente variabile o con inchiostro cangiante, che cambia colore a seconda dell'angolo di osservazione;
  - (b) la stampa del testo nei campi di dati per mezzo della tecnica di incisione laser che penetra negli strati del contrassegno.
5. L'introduzione delle specifiche tecniche e caratteristiche facoltative di cui al presente articolo non pregiudica il riconoscimento, nello Stato membro che ha introdotto tali caratteristiche per i contrassegni che rilascia, dei contrassegni validi rilasciati in altri Stati membri.

## *Articolo 6*

### **Questioni relative all'interoperabilità**

1. Le informazioni contenute nel codice QR sono sigillate con un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, punto 27), del regolamento (UE) n. 910/2014.
2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione informazioni sulle autorità o sugli organismi competenti responsabili del rilascio delle versioni fisiche della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità ("emittenti"), e qualsiasi successivo aggiornamento di tali informazioni conformemente all'allegato III. La Commissione garantisce l'accesso del pubblico a tali informazioni.
3. Gli emittenti tengono aggiornati e pubblicano, presso un identificatore uniforme di risorsa notificato alla Commissione, gli elenchi delle revoche contenenti le informazioni sullo stato della revoca di ogni carta e contrassegno oggetto di tale procedimento conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato IV. Le informazioni sulla revoca sono pubblicate entro 24 ore dalla revoca stessa.
4. Gli Stati membri possono utilizzare applicazioni di verifica per verificare l'autenticità e la validità delle versioni fisiche della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.
5. Qualora gli Stati membri utilizzino applicazioni di verifica per verificare l'autenticità e la validità delle versioni fisiche della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, tali applicazioni sono in grado di verificare l'autenticità e la validità di una carta o di un contrassegno controllandone il sigillo elettronico e lo stato della revoca. Tali applicazioni di verifica leggono e propongono una rappresentazione visiva dei dati personali codificati nel codice QR della carta o del contrassegno, come indicato agli allegati I e II, per consentire un confronto con i dati visibili nei corrispondenti campi di dati della carta o del contrassegno, e un'indicazione relativa allo stato di validità della carta.

## *Articolo 7*

### **Misure di sicurezza per la protezione dei dati personali**

1. I dati personali contenuti nei codici QR sulle versioni fisiche della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità sono limitati a quanto strettamente necessario ai fini della verifica dell'autenticità e della validità delle carte e dei contrassegni, come indicato agli allegati I e II.
2. Una volta ultimata la verifica dell'autenticità e della validità di una versione fisica della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, i verificatori non conservano i dati contenuti nei codici QR.
3. Non occorre che all'autorità o all'organismo competente responsabile del rilascio della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità sia notificata la verifica di un codice QR su una versione fisica di tale carta o contrassegno.
4. Le informazioni incluse in un elenco delle revoche pubblicato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, sono limitate all'identificatore di revoca della carta o del contrassegno revocati.
5. L'autorità o l'organismo responsabile della pubblicazione degli elenchi delle revoche a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, provvede affinché al trattamento dei dati personali contenuti negli elenchi delle revoche siano applicate appropriate misure di sicurezza tecniche e organizzative.
6. Qualora uno Stato membro decida di incorporare un chip RFID nella versione fisica del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, al trattamento dei dati personali contenuti in tale chip si applicano i paragrafi da 2 a 3. I dati personali contenuti nel chip RFID sono limitati a quanto strettamente necessario ai fini della verifica dell'autenticità e/o della validità dei contrassegni, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 3.  
  
Qualora uno Stato membro registri nel chip RFID dati personali di cui all'articolo 5 che non sono previsti nella versione fisica del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità secondo quanto indicato all'allegato II della direttiva (UE) 2024/2841, l'accesso a tali dati è limitato alle autorità pubbliche dello Stato membro di rilascio e solo agli utenti autorizzati.

## *Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1.7.2026

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
*Ursula VON DER LEYEN*